Rassegna Stampa

IL SETTORE

SOLE 24 ORE	06/25/2014	11	Call center in trincea su fisco e appalti *Andrea Biondi*	2
SOLE 24 ORE	06/25/2014	18	Lavoro, maggioranza divisa sull`articolo 18 *Redazione*	3
SOLE 24 ORE	06/25/2014	38	Patti a termine, limite mobile *Aldo Bottini*	4
AVVENIRE	06/25/2014	32	Il jobs Act apre alla semplificazione *Elisabetta Mapelli*	5

MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE

SOLE 24 ORE	06/25/2014	5	Mobilità obbligata e stop (attenuato) ai trattenimenti = Mobilità obbligatoria e stop ai trattenimenti *Eugenio Giorgio Bruno Pogliotti*	7
SOLE 24 ORE	06/25/2014	5	Competitività e burocrazia: il Quirinale dà l`ok ai decreti = Mobilità obbligatoria e stop ai trattenimenti *Eugenio Giorgio Bruno Pogliotti*	12
REPUBBLICA	06/25/2014	34	Fiat, licenziati quattro operai per la protesta anti-Marchionne *Redazione*	17
AVVENIRE	06/25/2014	24	Licenziati i 4 operai di Nola, inscenarono il suicidio di Marchionne *Redazione*	18
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	3	Occorre evitare trattamenti difformi *Alessandro Brignone*	19
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	5	Anche i carabinieri sentinelle contro il nero *Redazione*	20
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	9	Ricorso amministrativo alla direzione regionale *Redazione*	21
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	11	Salvo il datore che si ravvede *Redazione*	22
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	11	Salvo il datore che si ravvede prima dell`accesso = Cumulo di sanzioni per punire i vuoti nel libro unico *Roberto Caiazza*	23
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	13	Il cantiere viene bloccato se la salute è a rischio *Antonino Giuseppe Cannioto Maccarone*	25
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI	06/25/2014	12	Blocco dell`impresa con addetti irregolari e salute a rischio = Si chiudono i cancelli all`impresa con il 20% di lavoratori irregolari *Antonino Giuseppe Cannioto Maccarone*	27

EDITORIALI E APPROFONDIMENTI

SOLE 24 ORE	06/25/2014	19	La flessibilità serve se produce crescita = La stabilità flessibile non basta *Giacomo Vaciago*	29
CORRIERE DELLA SERA	06/25/2014	32	Togliere l`ombra della precarietà = La marcia dei mille giorni di Renzi tra ottimismo e insidie da evitare *Massimo Franco*	31

Call center in trincea su fisco e appalti

Andrea Biondi

Fisco, costo del lavoro da ridurre con interventi sull'Irap, norme chiare per le fasi di "fine commessa", i momenti cioè in cui si ha la possibilità di subentrare negli appalti e che, dall'associazione, sono visti come le fasi in cui possono annidarsi abusi e situazioni nocive per la concorrenza.

Assocontact, l'associazione che rappresenta i contact center in outsourcing, ha messo in fila ieri, durante la sua assemblea, i punti chiave imprescindibili per far affrontare i prossimi mesi a un settore, ha spiegato il presidente di Assocontact Umberto Costamagna, «che vicende passate fanno ancora ritrarre come il regno del lavoro precario e selvaggio. E invece abbiamo il 60 per cento di dipendenti, molte sono donne, abbiamo iniziative di welfare, abbiamo sottoscritto lo scorso anno il primo contratto collettivo in Italia per i collaboratori a progetto».

Per mettere meglio a fuoco i numeri del settore Assocontact ha siglato un accordo con Databank (gruppo Cerved). Intanto, da una ricognizione si è capito che il settore parte da circa 190 imprese per un business di 1,3 miliardi, di cui 325 milioni in outbound (chi fa telefonate per vendere prodotti o servizi) e 980 milioni da inbound. complessivamente il giro d'affari è salito del 5,6% su base annua. «È vero – conferma Costamagna – che i fatturati non sono diminuiti, ma è la marginalità a essere in calo».

L'altro punto scottante è quello della committenza, «che spinge sempre di più sulla leva del prezzo. Per questo c'è il rischio, come conseguenza, delle delocalizzazioni. Ma noi dobbiamo far capire a tutti e meglio il valore della qualità in settori come il nostro».

Due miliardi per salvare Napoli

Peso: 5%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

LA GIORNATA

DISEGNO DI LEGGE DELEGA

Lavoro, maggioranza divisa sull'articolo 18

Venerdì scade il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl delega sul Jobs act; e tra i partiti di maggioranza proseguono le schermaglie con il presidente della commissione Lavoro, e relatore, Maurizio Sacconi (Ncd) che chiede al governo «coraggio» e, soprattutto, di incidere «anche sulla regolazione del contratto a tempo indeterminato». E quindi sulla tutela reale della reintegra dell'articolo 18, da sterilizzare. Ma dal Pd, con Cesare Damiano e la capogruppo in commissione, Annamaria Parente, frenano e invitano a «non utilizzare la delega per interventi surrettizi», spingendo piuttosto per una «drastica riduzione dei costi a carico delle imprese».

Oggi a palazzo Madama è previsto un comitato ristretto per cercare una sintesi. Nei giorni scorsi il ministro Poletti ha chiesto al parlamento di non modificare sostanzialmente il ddl per consentirne un rapido via libera e poi, successivamente, concentrarsi sui decreti delegati.

L'esecutivo presenterà un solo emendamento al ddl per istituire l'agenzia unica sui controlli alle aziende (oggi sparsi tra più soggetti, Inps, Inail, Asl e fisco). Tra gli altri nodi da sciogliere c'è anche la prevista costituzione dell'Agenzia nazionale per riordinare le politiche attive. Qui il braccio di ferro è con le Regioni che a titolo V invariato invocano il rispetto delle proprie competenze. Quanto invece al salario minimo l'orientamento sembra quello di provare a sperimentarlo, seppur circoscritto a determinate fattispecie (voucher e lavoro a progetto).

Resta il nodo immunità, tempi a rischio

Peso: 5%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ASSOLAVORO
Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 256.289 Diffusione: 299.783 Lettori: 907.000
Edizione del: 25/06/14
Estratto da pag.: 38
Foglio: 1/1
Sezione: IL SETTORE

Decreto Poletti. La possibile interpretazione sui contratti in attesa della circolare del ministero

Patti a termine, limite «mobile»

Il tetto del 20% va riferito ai rapporti in essere nel corso dell'anno

Aldo Bottini

Tra i dubbi interpretativi e applicativi che vengono sollevati sul **decreto Poletti** ve n'è uno, attinente al limite quantitativo del 20%, di non poca importanza: applicando la percentuale del 20% alla base di computo stabilita dalla legge (lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione) si ottiene un numero. Ora, questo numero corrisponde alla quantità massima di contratti attivabili nel corso dell'anno, oppure costituisce il tetto massimo di lavoratori a termine che un'azienda può avere in forza in qualsiasi momento dell'anno? La differenza non è trascurabile. Nella prima ipotesi, una volta stipulato il numero massimo di contratti, sarebbe inibito per tutto l'anno il ricorso a ulteriori assunzioni a termine, anche se tutti i contratti in precedenza posti in essere fossero scaduti. Nella seconda, invece, sarebbe semplicemente richiesto al datore di lavoro di mantenere, per tutto l'anno, lo stock di **contratti a termine** sotto la soglia numerica ricavata dall'applicazione del 20% all'organico stabile. Con l'ovvia conseguenza, in questa seconda ipotesi, che a ogni cessazione di contratto potrebbe corrispondere la possibilità di attivarne uno nuovo.

Per decidere quale sia l'interpretazione corretta occorre rifarsi da un lato alla ratio della norma e dall'altro alla sua formulazione. Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che l'intenzione del legislatore sia stata quella di stabilire e mantenere una certa proporzione tra contratti a termine e organico stabile, al fine di non porsi in contrasto con il principio affermato dalla direttiva europea 1999/70, secondo cui i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno a essere la forma comune dei rapporti di lavoro. In altre parole, per dirla con la relazione sul decreto al Senato, la soglia del 20% «è mirata a evitare che il contratto a termine diventi la forma normale del lavoro nell'impresa, ovvero il tipo negoziale predominante fra i contratti di lavoro di cui l'impresa è titolare». Si tratta dello stesso intento, del resto, che ha sempre animato i contraenti collettivi laddove hanno pattuito clausole di contingentamento: mantenere sotto controllo, in termini quantitativi, l'occupazione flessibile in azienda. Rispetto a tale intenzione, che accomuna clausole contrattual-collettive e intervento legislativo, appare senz'altro più coerente l'interpretazione del limite numerico in termini di tetto massimo allo stock di contratti a termine presenti in azienda nel corso dell'anno, indipendentemente dal numero di documenti contrattuali sottoscritti. Che questa sia la lettura da preferire emerge con evidenza anche da un'interpretazione sistematica del provvedimento, in particolare dall'esame delle norme transitorie, introdotte nel passaggio parlamentare. L'articolo 2 bis del decreto, infatti, contempla il caso del datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale del 20 per cento. Già il riferire il superamento ai rapporti in corso (e non al numero di contratti stipulati) appare illuminante. Ma soprattutto è decisiva la prescrizione rivolta al datore che sia oltre la soglia di «rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014»: il rientro sarebbe ovviamente impossibile laddove il limite fosse riferito al numero di contratti sottoscritti. La disposizione transitoria appare invece logica e coerente con il riferimento del limite alla quantità di lavoro a termine, che può ben essere ricondotta nel limite non sostituendo i contratti che cessano.

La questione in ogni caso si presta a essere chiarita con una circolare ministeriale. Se è vero, infatti, che l'unica sanzione derivante dal superamento del limite percentuale è quella amministrativa, una precisa direttiva rivolta al personale ispettivo – a chi cioè dovrà irrogare la sanzione – è idonea a risolvere il problema.

IL QUADRO

La finalità del legislatore è quella di creare un equilibrio fra occupazione stabile e accordi flessibili

Peso: 14%

Telpress Servizi di Media Monitoring
0660-102-080
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

LAVORO Cosa cambia nel contratto a tempo determinato e nella somministrazione a termine

Il Jobs Act apre alla semplificazione

ELISABETTA MAPELLI

La legge 16 maggio 2014 n. 78, pubblicata il 19 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, ha convertito in legge il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, cd. Jobs Act, confermando così una serie di interessanti novità tese alla semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine e contratto di apprendistato, tutte finalizzate al rilancio di questi istituti contrattuali che attualmente catalizzano le maggiori attenzioni del mercato del lavoro.

È stata rivista, altresì, la procedura per il rilascio del DURC, cioè la certificazione di regolarità contributiva, infine sono state previste nuove risorse a favore delle imprese in difficoltà che facciano ricorso ai contratti di solidarietà.

Il testo, in fase di conversione, è stato rimaneggiato dal punto di vista lessicale allo scopo di dipanare alcune incertezze interpretative che erano sorte in fase di lettura del testo originario del decreto, ma non sono certo mancate modifiche sostanziali rispetto al provvedimento iniziale.

Proviamo ora ad approfondire due istituti assai diffusi, cioè il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di somministrazione a termine.

Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato, disciplinato dal decreto legislativo 368/2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE, è caratterizzato dal fatto di prevedere un termine finale, una durata prestabilita. Sino all'attuale riforma, era consentito stipulare contratti con l'apposizione di un termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, e contratti acausali, cioè privi di motivazione, per la durata massima di dodici mesi (facoltà introdotta dalla legge 92/2012).

La principale novità prevista dal Jobs Act consiste nell'aver eliminato la causale, cioè la necessità di inserire una motivazione per ricorrere alla stipula di questa tipologia contrattuale, e ciò a prescindere dalla durata del contratto (che, in ogni caso, non può superare i trentasei mesi, comprese le eventuali proroghe), garantendone l'utilizzo per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Una notevole liberalizzazione che si prevede avrà, come conseguenza, una larga diffusione di questa tipologia contrattuale rispetto ai dati attuali.

L'attuale riforma non ha modificato il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione della durata massima: in tale ipotesi «il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato» (articolo 5 comma 4bis decreto legislativo 368/2001).

L'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 prosegue stabilendo un limite quantitativo alla stipula dei contratti a termine, limitandone il numero al 20 per cento dell'organico complessivo (si deve tener conto del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione). Il comma 7 dell'articolo 10 del medesimo decreto consente, tuttavia, ai contratti stipulati dai sindacati più rappresentativi di individuare diversi limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato e, in ogni caso, esenta da limitazioni quantitative di sorta: i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai CCNL, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti, i contratti stipulati per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi e, in generale, con lavoratori di età superiore ai 55 anni.

I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, la cui copia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (la scrittura non è necessaria qualora la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni).

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di violazione del limite percentuale per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa:

– pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite non sia superiore ad 1;

– pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite sia superiore ad 1.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si consideri, infine, che il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento di detto limite percentuale, è tenuto a rientrare nello stesso entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile disponga un diverso limite.

Quanto ai dirigenti, è sempre consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni.

Con riferimento al regime delle proroghe, il provvedimento in esame ha precisato che sono consentite cinque proroghe «nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato».

Rimane, invece, invariato il cd. stop & go, ossia il periodo che deve intercorrere tra due contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo soggetto, onde evitare che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato:

– se la durata del contratto iniziale è inferiore a 6 mesi, tra questo e il secondo contratto devono trascorrere 10 giorni;

– se la durata del contratto iniziale è superiore a 6 mesi, devono trascorrere 20 giorni.

Ulteriori novità, infine, in tema

Peso: 40%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
064-108-079
Telpress Servizi di Media Monitoring

di diritto di precedenza, riconosciuto al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai sei mesi, rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi. Confermata tale disciplina, viene stabilito che il congedo di maternità, intervenuto durante l'esecuzione del contratto a termine, concorra a determinare il periodo di attività lavorativa necessario per conseguire il diritto di precedenza; inoltre, alle medesime lavoratrici, è riconosciuto il suddetto diritto anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Il lavoratore deve manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro il termine di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 368/2001; il suddetto diritto deve risultare espressamente dal contratto individuale.

Contratto di somministrazione a termine. Il contratto di somministrazione, disciplinato dal decreto legislativo 276/2003 agli articoli 20 e seguenti, è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:

– il somministratore (agenzia interinale),
– l'utilizzatore,
– il lavoratore.

Il lavoratore viene assunto dal somministratore, ma poi inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Per tutta la durata della missione il lavoratore svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Sono pertanto necessari due contratti:

– un contratto di somministrazione tra l'utilizzatore e il somministratore,
– un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

Il contratto in esame può essere a tempo indeterminato (cd. staff leasing) oppure a tempo determinato; con riferimento a questa seconda ipotesi, il Jobs Act ha previsto una sostanziale novità, che consiste nell'aver eliminato la causale. Come noto, infatti, l'indicazione delle ragioni era stata esclusa nell'ipotesi di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato della durata non superiore a dodici mesi, ora invece l'acausalità è estesa a tutti i contratti di somministrazione a tempo determinato. Sono pertanto venute meno le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificavano la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Non esiste per legge un limite massimo al numero di missioni che lo stesso lavoratore possa svolgere presso il medesimo utilizzatore.

Il quarto comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 276/2003 precisa che «la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro».

Si consideri che, rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato, in tale fattispecie non trovano applicazione il limite del 20 per cento, come sopra descritto, il cd. stop & go (cioè gli intervalli minimi di tempo tra un contratto e l'altro), né è previsto alcun diritto di precedenza, tranne nel caso di diverse pattuizioni tra le parti.

Si ricorda, infine, che è sempre possibile ricorrere alla stipula di un contratto di somministrazione a termine, salvo i noti divieti di legge, gli stessi previsti per il contratto a tempo determinato:

– sostituzione di lavoratori in sciopero;
– unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o dove sia in atto una cassa integrazione (per le stesse mansioni dei lavoratori licenziati o sospesi);
– mancata effettuazione della valutazione dei rischi.

È stata rivista anche la procedura per il rilascio del Durc, la certificazione di regolarità contributiva. Nuove risorse a favore delle imprese che ricorrono ai contratti di solidarietà

Il Jobs Act apre alla semplificazione

Peso: 40%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
064-108-079

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Mobilità obbligata e stop (attenuato) ai «trattenimenti»

Servizi ▸ pagina 6

Rating 24
DECRETO PA | DECRETO COMPETITIVITÀ

La novità del decreto Pa
Prorogate al 30 settembre le commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari

Mobilità obbligatoria e stop ai trattenimenti

Al traguardo la riforma Pa - A Cantone la vigilanza appalti

Eugenio Bruno
Giorgio Pogliotti
ROMA

Dopo undici giorni di riunioni, limature e messe a punto il decreto Pa ha tagliato ieri il traguardo della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In una versione ampiamente rimaneggiata rispetto a quella che aveva avuto l'ok del Consiglio. Non solo perché il decreto legge omnibus licenziato il 13 giugno scorso è stato nel frattempo spacchettato in due distinti provvedimenti (da un lato pubblica amministrazione e semplificazioni, dall'altro crescita). Ma anche perché alcune norme sono state modificate, altre rimosse e altre ancora aggiunte.

Si pensi alla proroga fino al 30 settembre 2014 dei lavori per la seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari. Il percorso inverso l'ha fatta invece la stretta ulteriore sulle consulenze, che è uscita dal testo. Senza dimenticare le altre modifiche, come il dimezzamento da 4 a 2 anni dell'incompatibilità per i membri delle Authority oppure la "salvaguardia" per i dipendenti già in pensione che ricopre un incarico presso gli organi costituzionali: saranno gli unici infatti a conservare l'incarico nonostante il divieto contenuto di attribuire incarichi al personale in quiescenza.

Anche nella versione definitiva del decreto si conferma corposo il pacchetto di misure sul pubblico impiego, finalizzato a favorire il ringiovanimento della Pa. Si interviene anzitutto ponendo il termine del prossimo 31 ottobre (o fino alla naturale scadenza, se anteriore) al trattenimento in servizio: istituto che consente ai dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione di continuare a lavorare per un massimo di due anni oltre i limiti d'età. È prevista una deroga per i magistrati e per gli avvocati dello Stato che fa salvo fino al 31 dicembre 2015 il trattenimento in servizio. Diventa più favorevole il criterio di calcolo per il turn over: resta confermata la percentuale di assunzioni pari al 20% per il 2015, 40% per il 2015 (per raggiungere progressivamente il 100% nel 2018) che non viene più calcolata con riferimento al numero delle cessazioni e alla spesa, ma solo rispetto alla spesa. Si semplifica il ricorso alla mobilità: per quella volontaria non servirà più l'assenso dell'amministrazione di provenienza. L'unico criterio posto, è che l'amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni. Resta confermato il taglio del 50% di distacchi, aspettative e permessi sindacali dal prossimo 1° settembre (nella prima versione la scadenza era 1° agosto).

Completa il puzzle del decreto Pa un mini-pacchetto di semplificazioni, tra cui spicca l'impegno a introdurre un modulo unico per l'edilizia e per l'avvio delle attività produttive, e un maxi-capitolo dedicato ad appalti e dintorni. Con un occhio di riguardo per l'Expo 2015. Su cui accenderà i suoi fari l'Authority anticorruzione guidata dall'ex pm Raffaele Cantone che assorbirà i compiti dell'Autorità sui lavori pubblici.

Un accenno lo merita infine la giustizia. Sia quella amministrativa, che sperimenterà il processo telematico, sia quella civile, che il passaggio al digitale lo realizzerà. Almeno per le cause iscritte dopo il 30 giugno.

SCHEDE A CURA DI
Massimo Frontera, Alessandro Galimberti, Giovanni Negri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRATTENIMENTI

Stretta «soft» per pensionare giudici e militari

Per ringiovanire la pubblica amministrazione, i trattenimenti in servizio in essere dei dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione scadranno il prossimo 31 ottobre, a meno che non sia prevista una data di scadenza anteriore. Per salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, è previsto che i trattenimenti in servizio di magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e degli avvocati dello Stato cesseranno al massimo entro il 31 dicembre 2015 (o alla naturale scadenza, se anteriore). La scadenza di fine 2015 vale anche per i militari, con l'obiettivo di garantire l'operatività del sistema di difesa nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

MOBILITÀ

Trasferimenti obbligatori entro 50 km

Si semplifica la mobilità volontaria e obbligatoria. In via sperimentale i trasferimenti tra amministrazioni centrali avverranno entro 2 mesi dalla richiesta dell'amministrazione interessata, non sarà necessario l'assenso della sede di provenienza. L'unica condizione è che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. In un bando sul proprio sito le amministrazioni devono indicare i posti che intendono ricoprire e i criteri scelti. La mobilità obbligatoria potrà avvenire tra amministrazioni entro una distanza di 50 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

TURN OVER

Si allenta il blocco delle assunzioni

Si allenta il blocco del turn over. Per le amministrazioni centrali resta confermata la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell'anno precedente pari al 20% per il 2014, al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% dal 2018. Per le assunzioni non si fa più riferimento ai criteri di spesa e al numero di dipendenti, ma resta solo il criterio della spesa. Ai corpi di polizia, dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore. Per gli enti di ricerca, fermo restando il vincolo dell'80% di spesa delle entrate correnti, il turn over è al 50% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente (nel 2014 e nel 2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

AVVOCATURA STATO

Ridotti al 10% i compensi per l'Avvocatura

Scende dall'attuale 75% al 10% il compenso professionale per l'avvocatura dello Stato (e le avvocature degli enti pubblici), in caso di sentenza favorevole in cui sia previsto il recupero delle spese legali a carico delle controparti. La norma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Non è previsto alcun compenso professionale (aggiuntivo allo stipendio) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA BASSA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

ANTICORRUZIONE

Vigilanza appalti: Authority stop, poteri a Cantone

Complessivo riordino della vigilanza sui lavori pubblici che assume il segno dell'anticorruzione. Viene abolita l'attuale Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avcp), competenze e personale vengono trasferite immediatamente all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Resta la previsione di un piano di riordino che sarà lo stesso Cantone a presentare al presidente del consiglio entro il 31 dicembre 2014. Si è persa strada facendo l'ipotesi di uno spacchettamento dell'Avcp fra Anac e ministero delle Infrastrutture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

EXPO 2015

L'Anac potrà fare ispezioni e verifiche

Il Presidente dell'Anac avrà compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. A tal fine l'Anac si avvale di un'apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Da un lato, può verificare, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori; dall'altro, dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

COMMISSARIAMENTI

Commissari in azienda solo per finire i lavori

È forse la norma più delicata e controversa del Dl quella che consente il commissariamento di aziende coinvolte in indagini sulla corruzione o altri delitti contro la Pa. Tocca da vicino il tema della libertà di impresa. La ratio, più volte enunciata da Matteo Renzi e dal presidente Anac Raffaele Cantone, è garantire la continuità dei lavori ed escludere le aziende inquinate dagli appalti. Il commissariamento potrà avvenire con la sostituzione del soggetto coinvolto nelle indagini o con l'assunzione straordinaria della gestione diretta, ma sarà comunque limitato «alla completa esecuzione del contratto d'appalto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

LAVORI PUBBLICI

Varianti in corso la stretta passa dall'Autorità

Una delle novità più rilevanti sugli appalti è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione le varianti in corso d'opera relativi ai progetti di lavori pubblici. Le varianti andranno trasmesse insieme al progetto esecutivo. L'obbligo riguarda tutte le varianti meno quelle dovute a modifiche legislative e normative e quelle dovute a errori o omissioni progettuali. Le varianti in corso d'opera sono oggi la principale causa di lievitazione dei costi dei progetti di allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

CAMERE COMMERCIO

Oneri camerali ridotti del 50% a partire dal 2015

Confermato il taglio del 50% degli oneri camerali. Che scatterà però dal 2015 e non da quest'anno. Il dimezzamento del contributo annuale chiesto alle imprese per l'iscrizione alle Camere di commercio varrà infatti a «decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto». Dall'anno prossimo, dunque, è atteso un risparmio per il sistema delle aziende iscritte o annotate nel Registro delle imprese, quantificabile complessivamente in circa 400 milioni di euro, sulla base degli ultimi dati disponibili sul gettito del diritto camerale (bilanci 2012), ammontante a circa 800 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

SEMPLIFICAZIONI

Arriva il modulo unico per l'edilizia

Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri dovrà adottare l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 con le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, province autonome e autonomie locali e il relativo cronoprogramma per applicarle. La stessa norma affida poi alla Conferenza unificata il compito di raggiungere un'intesa sull'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle Regioni e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per edilizia e attività produttive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

TAR

Per gli appalti rito più veloce Abusi puniti

Avvio entro 90 giorni della sperimentazione del processo amministrativo telematico. Rito semplificato per i contenziosi sugli appalti pubblici, con la possibilità di definizione della lite anche in sede cautelare. Ancora, deposito della sentenza che definisce il giudizio entro 20 giorni dalla decisione. Misure pecuniarie contro l'abuso del processo (cioè per la cause manifestamente dilatorie): il giudice può condannare una parte al pagamento di una somma «equitativamente determinata» (quindi senza parametri predeterminati per legge) a favore di quella vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

PROCESSO CIVILE

Dal 30 giugno deposito digitale per le cause civili

L'obbligo di deposito digitale degli atti processuali varrà solo per le cause introdotte a partire dal 30 giugno; per quelle in corso alla medesima data il canale telematico sarà solo facoltativo. Al tempo stesso viene istituito l'ufficio del processo con l'impiego di cancellieri e tirocinanti per affiancare l'autorità giudiziaria; ridotto l'orario minimo di apertura delle cancellerie. Affidato ai legali e a professionisti nominati dal giudice del potere di autentica degli atti giudiziari di parte, di quelli degli ausiliari del giudice, e dei provvedimenti contenuti nei fascicoli di parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

INVESTIMENTI

Bonus in 3 anni per l'acquisto di macchinari

Per il manifatturiero il decreto competitività porta in dote un credito d'imposta del 15% per gli investimenti delle imprese in macchinari. Investimenti che andranno fatti entro il 30 giugno 2015, mentre si potrà usufruire del beneficio in compensazione a partire dal 2016 e in tre quote annuali. Il suo impatto viene quantificato dalla relazione tecnica al Dl in 4,1 miliardi di beni agevolabili già nella seconda parte del 2014, più una tranche di uguale entità prevista per il primo semestre del 2015. Il calcolo si basa sui risultati dell'agevolazione prevista dalla legge 383/2001 (nota come «Tremonti bis»), simile al nuovo "bonus".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

ENERGIA

Giù del 10% la bolletta per le Pmi

Sconto del 10% sulla bolletta energetica delle Pmi. Per finanziarlo torna a 24 anni lo slittamento dei rimborsi agli impianti fotovoltaici sopra i 200 chilowatt con una riduzione progressiva del 20 per cento. Passa dal 10 all'8% il taglio secco dei rimborsi dal 2015 per chi manterrà la cadenza ventennale. Senza dimenticare il contributo agli oneri di trasmissione e distribuzione e quelli "di sistema" a carico degli impianti di generazione e le reti elettriche private: pagheranno il 5% dei normali contributi per gli impianti già operativi e per quelli realizzati a partire da fine anno. Ma sui nuovi potranno vedersi aumentare il contributo a giudizio dell'Authority per l'energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

ACE

Nuova spinta al rafforzamento del capitale

Con il decreto competitività arriva anche il via libera all'ampliamento della detassazione Ace (l'Aiuto alla crescita economica varato dal governo Monti per incentivare la patrimonializzazione delle imprese). Più nel dettaglio, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irpef e Ires potranno fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d'imposta è fruibile in 5 anni nei limiti dell'Irap dovuta in ogni esercizio. Nel caso di soggetti incapienti Ires, lo sgravio potrà essere trasformato in un credito di imposta sull'Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

SUPER-ACE

L'aiuto diventa maxi per chi entra in borsa

L'Aiuto alla crescita economica avrà una versione maxi per le società che si quotano. È il "super Ace": per tre periodi d'imposta scatterà una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale per le società ammesse alla quotazione. L'incremento è temporaneo e si applica per tre periodi d'imposta, e cioè quello di ammissione alla quotazione e i due successivi, mentre negli esercizi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto della maggiorazione del 40%. La copertura: 280 milioni dal fondo di sviluppo e coesione nei primi 4 anni, e dal 2019 aumento possibile dell'aliquota dell'accisa sui carburanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

CREDITO

Assicurazioni in alternativa alle banche

Il decreto punta a liberalizzare il credito rompendo il monopolio delle banche nell'erogazione del credito alle imprese, dando spazio ad assicurazioni, fondi pensione, fondi di credito e società di cartolarizzazioni. In particolare le assicurazioni italiane potranno svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle aziende (oggi possono solo investire in crediti). I pericoli della comparsa di forme di credito selvaggio saranno fugati introducendo paletti precisi all'operatività esclusiva di operatori qualificati, in accordo con le autorità di vigilanza, Ivass e Banca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

CARTOLARIZZAZIONI

Agevolazioni per favorire gli operatori

Prevista la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione. Un aiuto viene dalla leva fiscale e dall'eliminazione della ritenuta d'acconto sugli interessi pagati dalle obbligazioni (tipicamente mini-bond), consentendo così alle società di cartolarizzazione di agire come mini fondi di credito. Semplificazioni sono state introdotte anche ai meccanismi con cui vengono creati i veicoli fuori bilancio attraverso i quali transitano i crediti cartolarizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

CORPORATE BOND

Incentivata l'emissione di obbligazioni

Per incentivare l'emissione dei corporate bond si rimuovono i vincoli fiscali necessari ad agevolare l'accesso al mercato dei capitali. La leva fiscale viene utilizzata per le obbligazioni non quotate collocate presso investitori qualificati, in particolare i private placement, su cui non graverà più la ritenuta d'acconto sugli interessi. Cancellati anche due articoli del codice civile (2412 e 2413) per aiutare Spa e Srl interessate all'emissione di titoli obbligazionari. In questo modo sono previsti meno vincoli alla quotazione dei bond fuori dai mercati regolamentati e l'apertura della sottoscrizione anche a investitori non qualificati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

SCUOLE

Risorse per l'efficienza energetica

Per l'ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica arriva la possibilità di attingere fino a 350 milioni dal fondo Kyoto. I soldi potranno essere utilizzati da soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e universitaria per interventi di efficientamento energetico di scuole, atenei ed edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il prestito a 20 anni avrà un tasso dello 0,25 per cento. Ma soprattutto gli enti locali potranno indebitarsi derogando ai vincoli imposti agli enti locali (articolo 204 del Tuel) sul rapporto tra vecchi e nuovi mutui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

AGRICOLTURA/1

In cantiere il registro unico per i controlli

Il pacchetto di norme sull'agricoltura ha agganciato in questi giorni una norma inizialmente dirottata nel Collegato agricolo alla legge di Stabilità. Si tratta del «registro unico dei controlli», uno strumento finalizzato a evitare sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e agevolare l'attività dell'azienda agricola. I controlli effettuati da organi di polizia o di vigilanza dovranno essere resi disponibili a tutte le amministrazioni mettendo così fine alla "via crucis" burocratica delle imprese. Le modalità operative saranno definite da un accordo che dovrà ottenere il disco verde della Conferenza Stato-Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA BASSA

AGRICOLTURA/2

Deduzione Irap su lavoro a tempo determinato

Tra le misure più importanti per il settore agricolo c'è l'estensione della deduzione Irap al lavoro a tempo determinato a condizione che il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda un impegno di almeno 150 giornate all'anno. L'importo è di 3.750 euro su base annua per ogni lavoratore che sale a 6.750 per donne e giovani, con un trattamento di favore al Sud (7.500 euro e 10.500). Inoltre è previsto uno sconto del 50% per i contributi Inps e Inail. Si fa poi rotta sui giovani con una detrazione per l'affitto dei terreni pari al 19% e con uno sgravio di un terzo della retribuzione lorda a favore dei datori di lavoro che assumono «under 35».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

DIFESA SUOLO

Per le opere poteri speciali ai governatori

I governatori regionali sono nominati commissari straordinari per attuare le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste dagli accordi di programma sottoscritti da ministero dell'Ambiente e Regioni.

Per la progettazione, l'affidamento dei lavori e tutte le altre attività i governatori potranno appoggiarsi agli uffici tecnici di Comuni, provveditorati Anas, consorzi di bonifica e autorità di distretto. L'autorizzazione sostituisce «tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

BONIFICHE

Più semplice recuperare i siti inquinati

Procedura rapida e semplificata per realizzare interventi privati di bonifica con l'obiettivo di ridurre il livello di contaminazione «a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione». Il privato presenta alla Regione i progetti esecutivi. Entro 30 giorni deve partire la conferenza dei servizi, ed entro i successivi 90 giorni la Regione adotta una determinazione conclusiva «che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato». L'intervento, da avviare entro 30 giorni, deve finire in un massimo 18 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Testi rivisti: taglio più soft alle consulenze, ridotte le incompatibilità nelle Authority

Competitività e burocrazia: il Quirinale dà l'ok ai decreti

Nove provvedimenti ancora in attesa - Alle Camere sempre più maxi-decreti

Il capo dello Stato Napolitano ha firmato i decreti per la riforma della Pa e la crescita. Alcune norme sono state modificate: taglio più soft alle consulenze, ridotte le incompatibilità nelle Authority. Per 3 decreti al traguardo, 9 sono in attesa di completare l'iter. Mentre aumentano i Dl: 3 al mese e sempre più «maxi».

Servizi e analisi ▸ pagine 5-7
commento di G. Santilli ▸ pag. 5

Rating 24
DECRETO PA | DECRETO COMPETITIVITÀ

La novità del decreto Pa
Prorogate al 30 settembre le commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari

Mobilità obbligatoria e stop ai trattenimenti

Al traguardo la riforma Pa - A Cantone la vigilanza appalti

Eugenio Bruno
Giorgio Pogliotti
ROMA

Dopo undici giorni di riunioni, limature e messe a punto il decreto Pa ha tagliato ieri il traguardo della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In una versione ampiamente rimaneggiata rispetto a quella che aveva avuto l'ok del Consiglio. Non solo perché il decreto legge omnibus licenziato il 13 giugno scorso è stato nel frattempo spacchettato in due distinti provvedimenti (da un lato pubblica amministrazione e semplificazioni, dall'altro crescita). Ma anche perché alcune norme sono state modificate, altre rimosse e altre ancora aggiunte.

Si pensi alla proroga fino al 30 settembre 2014 dei lavori per la seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari. Il percorso inverso l'ha fatta invece la stretta ulteriore sulle consulenze, che è uscita dal testo. Senza dimenticare le altre modifiche, come il dimezzamento da 4 a 2 anni dell'incompatibilità per i membri delle Authority oppure la "salvaguardia" per i dipendenti già in pensione che ricopre un incarico presso gli organi costituzionali: saranno gli unici infatti a conservare l'incarico nonostante il divieto contenuto di attribuire incarichi al personale in quiescenza.

Anche nella versione definitiva del decreto si conferma corposo il pacchetto di misure sul pubblico impiego, finalizzato a favorire il ringiovanimento della Pa. Si interviene anzitutto ponendo il termine del prossimo 31 ottobre (o fino alla naturale scadenza, se anteriore) al trattenimento in servizio: istituto che consente ai dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione di continuare

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

a lavorare per un massimo di due anni oltre i limiti d'età. È prevista una deroga per i magistrati e per gli avvocati dello Stato che fa salvo fino al 31 dicembre 2015 il trattenimento in servizio. Diventa più favorevole il criterio di calcolo per il turn over: resta confermata la percentuale di assunzioni pari al 20% per il 2015, 40% per il 2015 (per raggiungere progressivamente il 100% nel 2018) che non viene più calcolata con riferimento al numero delle cessazioni e alla spesa, ma solo rispetto alla spesa. Si semplifica il ricorso alla mobilità: per quella volontaria non servirà più l'assenso dell'amministrazione di provenienza. L'unico criterio posto, è che l'amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni. Resta confermato il taglio del 50% di distacchi, aspettative e permessi sindacali dal prossimo 1° settembre (nella prima versione la scadenza era 1° agosto).

Completa il puzzle del decreto Pa un mini-pacchetto di semplificazioni, tra cui spicca l'impegno a introdurre un modulo unico per l'edilizia e per l'avvio delle attività produttive, e un maxi-capitolo dedicato ad appalti e dintorni. Con un occhio di riguardo per l'Expo 2015. Su cui accenderà i suoi fari l'Authority anticorruzione guidata dall'ex pm Raffaele Cantone che assorbirà i compiti dell'Autorità sui lavori pubblici.

Un accenno lo merita infine la giustizia. Sia quella amministrativa, che sperimenterà il processo telematico, sia quella civile, che il passaggio al digitale lo realizzerà. Almeno per le cause iscritte dopo il 30 giugno.

SCHEDE A CURA DI
Massimo Frontera, Alessandro Galimberti, Giovanni Negri

TRATTENIMENTI

Stretta «soft» per pensionare giudici e militari

Per ringiovanire la pubblica amministrazione, i trattenimenti in servizio in essere dei dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione scadranno il prossimo 31 ottobre, a meno che non sia prevista una data di scadenza anteriore. Per salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, è previsto che i trattenimenti in servizio di magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e degli avvocati dello Stato cesseranno al massimo entro il 31 dicembre 2015 (o alla naturale scadenza, se anteriore). La scadenza di fine 2015 vale anche per i militari, con l'obiettivo di garantire l'operatività del sistema di difesa nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

MOBILITÀ

Trasferimenti obbligatori entro 50 km

Si semplifica la mobilità volontaria e obbligatoria. In via sperimentale i trasferimenti tra amministrazioni centrali avverranno entro 2 mesi dalla richiesta dell'amministrazione interessata, non sarà necessario l'assenso della sede di provenienza. L'unica condizione è che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. In un bando sul proprio sito le amministrazioni devono indicare i posti che intendono ricoprire e i criteri scelti. La mobilità obbligatoria potrà avvenire tra amministrazioni entro una distanza di 50 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

TURN OVER

Si allenta il blocco delle assunzioni

Si allenta il blocco del turn over. Per le amministrazioni centrali resta confermata la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell'anno precedente pari al 20% per il 2014, al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% dal 2018. Per le assunzioni non si fa più riferimento ai criteri di spesa e al numero di dipendenti, ma resta solo il criterio della spesa. Ai corpi di polizia, dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore. Per gli enti di ricerca, fermo restando il vincolo dell'80% di spesa delle entrate correnti, il turn over è al 50% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente (nel 2014 e nel 2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

AVVOCATURA STATO

Ridotti al 10% i compensi per l'Avvocatura

Scende dall'attuale 75% al 10% il compenso professionale per l'avvocatura dello Stato (e le avvocature degli enti pubblici), in caso di sentenza favorevole in cui sia previsto il recupero delle spese legali a carico delle controparti. La norma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Non è previsto alcun compenso professionale (aggiuntivo allo stipendio) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA BASSA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ANTICORRUZIONE

Vigilanza appalti: Authority stop, poteri a Cantone

Complessivo riordino della vigilanza sui lavori pubblici che assume il segno dell'anticorruzione. Viene abolita l'attuale Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avcp), competenze e personale vengono trasferite immediatamente all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) guidata da Raffaele Cantone. Resta la previsione di un piano di riordino che sarà lo stesso Cantone a presentare al presidente del consiglio entro il 31 dicembre 2014. Si è persa strada facendo l'ipotesi di uno spacchettamento dell'Avcp fra Anac e ministero delle Infrastrutture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

EXPO 2015

L'Anac potrà fare ispezioni e verifiche

Il Presidente dell'Anac avrà compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. A tal fine l'Anac si avvale di un'apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Da un lato, può verificare, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori; dall'altro, dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

COMMISSARIAMENTI

Commissari in azienda solo per finire i lavori

È forse la norma più delicata e controversa del Dl quella che consente il commissariamento di aziende coinvolte in indagini sulla corruzione o altri delitti contro la Pa. Tocca da vicino il tema della libertà di impresa. La ratio, più volte enunciata da Matteo Renzi e dal presidente Anac Raffaele Cantone, è garantire la continuità dei lavori ed escludere le aziende inquinate dagli appalti. Il commissariamento potrà avvenire con la sostituzione del soggetto coinvolto nelle indagini o con l'assunzione straordinaria della gestione diretta, ma sarà comunque limitato «alla completa esecuzione del contratto d'appalto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

LAVORI PUBBLICI

Varianti in corso la stretta passa dall'Autorità

Una delle novità più rilevanti sugli appalti è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione le varianti in corso d'opera relativi ai progetti di lavori pubblici. Le varianti andranno trasmesse insieme al progetto esecutivo. L'obbligo riguarda tutte le varianti meno quelle dovute a modifiche legislative e normative e quelle dovute a errori o omissioni progettuali. Le varianti in corso d'opera sono oggi la principale causa di lievitazione dei costi dei progetti di allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

CAMERE COMMERCIO

Oneri camerali ridotti del 50% a partire dal 2015

Confermato il taglio del 50% degli oneri camerali. Che scatterà però dal 2015 e non da quest'anno. Il dimezzamento del contributo annuale chiesto alle imprese per l'iscrizione alle Camere di commercio varrà infatti a «decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto». Dall'anno prossimo, dunque, è atteso un risparmio per il sistema delle aziende iscritte o annotate nel Registro delle imprese, quantificabile complessivamente in circa 400 milioni di euro, sulla base degli ultimi dati disponibili sul gettito del diritto camerale (bilanci 2012), ammontante a circa 800 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

SEMPLIFICAZIONI

Arriva il modulo unico per l'edilizia

Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri dovrà adottare l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 con le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, province autonome e autonomie locali e il relativo cronoprogramma per applicarle. La stessa norma affida poi alla Conferenza unificata il compito di raggiungere un'intesa sull'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle Regioni e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per edilizia e attività produttive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

TAR

Per gli appalti rito più veloce Abusi puniti

Avvio entro 90 giorni della sperimentazione del processo amministrativo telematico. Rito semplificato per i contenziosi sugli appalti pubblici, con la possibilità di definizione della lite anche in sede cautelare. Ancora, deposito della sentenza che definisce il giudizio entro 20 giorni dalla decisione. Misure pecuniarie contro l'abuso del processo (cioè per la cause manifestamente dilatorie): il giudice può condannare una parte al pagamento di una somma «equitativamente determinata» (quindi senza parametri predeterminati per legge) a favore di quella vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

PROCESSO CIVILE

Dal 30 giugno deposito digitale per le cause civili

L'obbligo di deposito digitale degli atti processuali varrà solo per le cause introdotte a partire dal 30 giugno; per quelle in corso alla medesima data il canale telematico sarà solo facoltativo. Al tempo stesso viene istituito l'ufficio del processo con l'impiego di cancellieri e tirocinanti per affiancare l'autorità giudiziaria; ridotto l'orario minimo di apertura delle cancellerie. Affidato ai legali e a professionisti nominati dal giudice del potere di autentica degli atti giudiziari di parte, di quelli degli ausiliari del giudice, e dei provvedimenti contenuti nei fascicoli di parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

INVESTIMENTI

Bonus in 3 anni per l'acquisto di macchinari

Per il manifatturiero il decreto competitività porta in dote un credito d'imposta del 15% per gli investimenti delle imprese in macchinari. Investimenti che andranno fatti entro il 30 giugno 2015, mentre si potrà usufruire del beneficio in compensazione a partire dal 2016 e in tre quote annuali. Il suo impatto viene quantificato dalla relazione tecnica al Dl in 4,1 miliardi di beni agevolabili già nella seconda parte del 2014, più una tranche di uguale entità prevista per il primo semestre del 2015. Il calcolo si basa sui risultati dell'agevolazione prevista dalla legge 383/2001 (nota come «Tremonti bis»), simile al nuovo "bonus".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

ENERGIA

Giù del 10% la bolletta per le Pmi

Sconto del 10% sulla bolletta energetica delle Pmi. Per finanziarlo torna a 24 anni lo slittamento dei rimborsi agli impianti fotovoltaici sopra i 200 chilowatt con una riduzione progressiva del 20 per cento. Passa dal 10 all'8% il taglio secco dei rimborsi dal 2015 per chi manterrà la cadenza ventennale. Senza dimenticare il contributo agli oneri di trasmissione e distribuzione e quelli "di sistema" a carico degli impianti di generazione e le reti elettriche private: pagheranno il 5% dei normali contributi per gli impianti già operativi e per quelli realizzati a partire da fine anno. Ma sui nuovi potranno vedersi aumentare il contributo a giudizio dell'Authority per l'energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

ACE

Nuova spinta al rafforzamento del capitale

Con il decreto competitività arriva anche il via libera all'ampliamento della detassazione Ace (l'Aiuto alla crescita economica varato dal governo Monti per incentivare la patrimonializzazione delle imprese). Più nel dettaglio, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irpef e Ires potranno fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d'imposta è fruibile in 5 anni nei limiti dell'Irap dovuta in ogni esercizio. Nel caso di soggetti incapienti Ires, lo sgravio potrà essere trasformato in un credito di imposta sull'Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

SUPER-ACE

L'aiuto diventa maxi per chi entra in borsa

L'Aiuto alla crescita economica avrà una versione maxi per le società che si quotano. È il "super Ace": per tre periodi d'imposta scatterà una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale per le società ammesse alla quotazione. L'incremento è temporaneo e si applica per tre periodi d'imposta, e cioè quello di ammissione alla quotazione e i due successivi, mentre negli esercizi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto della maggiorazione del 40%. La copertura: 280 milioni dal fondo di sviluppo e coesione nei primi 4 anni, e dal 2019 aumento possibile dell'aliquota dell'accisa sui carburanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

CREDITO

Assicurazioni in alternativa alle banche

Il decreto punta a liberalizzare il credito rompendo il monopolio delle banche nell'erogazione del credito alle imprese, dando spazio ad assicurazioni, fondi pensione, fondi di credito e società di cartolarizzazioni. In particolare le assicurazioni italiane potranno svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle aziende (oggi possono solo investire in crediti). I pericoli della comparsa di forme di credito selvaggio saranno fugati introducendo paletti precisi all'operatività esclusiva di operatori qualificati, in accordo con le autorità di vigilanza, Ivass e Banca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

CARTOLARIZZAZIONI

Agevolazioni per favorire gli operatori

Prevista la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione. Un aiuto viene dalla leva fiscale e dall'eliminazione della ritenuta d'acconto sugli interessi pagati dalle obbligazioni (tipicamente mini-bond), consentendo così alle società di cartolarizzazione di agire come mini fondi di credito. Semplificazioni sono state introdotte anche ai meccanismi con cui vengono creati i veicoli fuori bilancio attraverso i quali transitano i crediti cartolarizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

CORPORATE BOND

Incentivata l'emissione di obbligazioni

Per incentivare l'emissione dei corporate bond si rimuovono i vincoli fiscali necessari ad agevolare l'accesso al mercato dei capitali. La leva fiscale viene utilizzata per le obbligazioni non quotate collocate presso investitori qualificati, in particolare i private placement, su cui non graverà più la ritenuta d'acconto sugli interessi. Cancellati anche due articoli del codice civile (2412 e 2413) per aiutare Spa e Srl interessate all'emissione di titoli obbligazionari. In questo modo sono previsti meno vincoli alla quotazione dei bond fuori dai mercati regolamentati e l'apertura della sottoscrizione anche a investitori non qualificati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

SCUOLE

Risorse per l'efficienza energetica

Per l'ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica arriva la possibilità di attingere fino a 350 milioni dal fondo Kyoto. I soldi potranno essere utilizzati da soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e universitaria per interventi di efficientamento energetico di scuole, atenei ed edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il prestito a 20 anni avrà un tasso dello 0,25 per cento. Ma soprattutto gli enti locali potranno indebitarsi derogando ai vincoli imposti agli enti locali (articolo 204 del Tuel) sul rapporto tra vecchi e nuovi mutui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

AGRICOLTURA/1

In cantiere il registro unico per i controlli

Il pacchetto di norme sull'agricoltura ha agganciato in questi giorni una norma inizialmente dirottata nel Collegato agricolo alla legge di Stabilità. Si tratta del «registro unico dei controlli», uno strumento finalizzato a evitare sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e agevolare l'attività dell'azienda agricola. I controlli effettuati da organi di polizia o di vigilanza dovranno essere resi disponibili a tutte le amministrazioni mettendo così fine alla "via crucis" burocratica delle imprese. Le modalità operative saranno definite da un accordo che dovrà ottenere il disco verde della Conferenza Stato-Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA BASSA

AGRICOLTURA/2

Deduzione Irap su lavoro a tempo determinato

Tra le misure più importanti per il settore agricolo c'è l'estensione della deduzione Irap al lavoro a tempo determinato a condizione che il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda un impegno di almeno 150 giornate all'anno. L'importo è di 3.750 euro su base annua per ogni lavoratore che sale a 6.750 per donne e giovani, con un trattamento di favore al Sud (7.500 euro e 10.500). Inoltre è previsto uno sconto del 50% per i contributi Inps e Inail. Si fa poi rotta sui giovani con una detrazione per l'affitto dei terreni pari al 19% e con uno sgravio di un terzo della retribuzione lorda a favore dei datori di lavoro che assumono «under 35».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

DIFESA SUOLO

Per le opere poteri speciali ai governatori

I governatori regionali sono nominati commissari straordinari per attuare le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste dagli accordi di programma sottoscritti da ministero dell'Ambiente e Regioni.

Per la progettazione, l'affidamento dei lavori e tutte le altre attività i governatori potranno appoggiarsi agli uffici tecnici di Comuni, provveditorati Anas, consorzi di bonifica e autorità di distretto. L'autorizzazione sostituisce «tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA MEDIA

BONIFICHE

Più semplice recuperare i siti inquinati

Procedura rapida e semplificata per realizzare interventi privati di bonifica con l'obiettivo di ridurre il livello di contaminazione «a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione». Il privato presenta alla Regione i progetti esecutivi. Entro 30 giorni deve partire la conferenza dei servizi, ed entro i successivi 90 giorni la Regione adotta una determinazione conclusiva «che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato». L'intervento, da avviare entro 30 giorni, deve finire in un massimo 18 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA ALTA

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO

la Repubblica

Dir. Resp.: Ezio Mauro

Edizione del: 25/06/14
Estratto da pag.: 34
Foglio: 1/1

Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE Tiratura: 458.614 Diffusione: 381.915 Lettori: 2.835.000

IL CASO

Fiat, licenziati quattro operai per la protesta anti-Marchionne

TORINO. La Fiat ha inviato le lettere di licenziamento a quattro dipendenti dello stabilimento di Nola, vicino a Napoli. I quattro sono accusati di aver inscenato una macabra rappresentazione di fronte alla sede della fabbrica mimando il suicidio di Sergio Marchionne utilizzando un manichino che riproduceva l'immagine dell'amministratore delegato. I quattro operai, aderenti ai Cobas, si difendono sostenendo che il finto suicidio di Marchionne era stato messo in scena «per protestare con il suicidio vero di una operaia del polo logistico di Nola, Maria Baratto di Acerra, che si è tolta la vita dopo un lungo periodo di cassa integrazione». Ben diverso il punto di vista del Lingotto che parla di «addebiti talmente gravi da ledere irreversibilmente il vincolo di fiducia sotteso al rapporto di lavoro e l'aspettativa di una corretta prosecuzione della collaborazione lavorativa». Per i licenziati «il finto suicidio di Marchionne era un'azione del tutto simbolica e caricaturale». Oggi i quattro licenziati saranno davanti alla fabbrica per un presidio davanti ai cancelli. I Cobas hanno proclamato uno sciopero di due ore dalle 13 alle 15.

Un'immagine della protesta contro Marchionne

Peso: 9%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

039-118-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Fiat. Licenziati i 4 operai di Nola, inscenarono il suicidio di Marchionne

Licenziati per aver violato «i più elementari doveri discendenti del rapporto di lavoro», e per aver provocato «gravissimo nocumento morale all'azienda ed al suo vertice societario». Con questi motivi la Fiat ha messo fine al rapporto di lavoro con quattro cassintegrati del polo logistico di Nola (Napoli), che la scorsa settimana erano stati contestati per aver inscenato il suicidio di Sergio Marchionne prima, e la sua veglia funebre poi, in seguito alla morte di un'operaia dello stesso reparto che, a maggio, si era tolta la vita nella sua abitazione di Acerra. I manifestanti chiedevano il rientro a Pomigliano dei 300 operai trasferiti a Nola nel 2008 e da allora in cig con scadenza il 13 luglio: la Fiat ha avviato la procedura per il rinnovo della cassa integrazione per un anno. I quattro, appartenenti al "comitato di lotta Cassaintegrati e licenziati" di Pomigliano, oggi saranno davanti alla fabbrica per un presidio ai cancelli. Oltre a loro, anche Mimmo Mignano, ex lavoratore del Giambattista Vico, in causa con l'azienda per altri due licenziamenti - la cui ultima udienza dovrebbe svolgersi il 17 luglio -, ha ricevuto la lettera di licenziamento, dopo quella di contestazione preventiva già recapitatagli una settimana fa.
Tutti e cinque si erano difesi sostenendo che le manifestazioni erano «simboliche e caricaturali», che per l'azienda erano invece prive di «elementi giustificativi». Secondo il Lingotto, infatti, «la gravità degli addebiti sono tali da ledere irreversibilmente il vincolo di fiducia sotteso al rapporto di lavoro, e l'aspettativa di una corretta prosecuzione della collaborazione lavorativa».

Peso: 6%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
064-108-079
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI
Edizione del: 25/06/14
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Estratto da pag.: 3
Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Foglio: 1/1

L'analisi. Serve valore normativo agli atti di indirizzo

Occorre evitare trattamenti difformi

Alessandro Brignone

Una delle preoccupazioni principali della riforma dell'attività ispettiva del 2004 (decreto legislativo 124) è stata garantire che essa sia svolta secondo principi comuni e, in particolare, in funzione di una uniforme interpretazione della legge.

La difforme lettura degli obblighi posti in capo al datore di lavoro, in particolare laddove per il loro adempimento siano necessari significativi investimenti, oltre che porre problemi di equità e, in fin dei conti, di giustizia, incide sulla capacità competitiva delle imprese.

Il Dlgs 124/2004 dedica le norme di apertura al coordinamento dell'attività ispettiva. Si tratta di un tema non estraneo anche alla legislazione previgente, ove erano contenute disposizioni volte a impostare l'attività di vigilanza degli istituti previdenziali e assicurativi in modo da «evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva».

Gli articoli 3 e seguenti della riforma del 2004 delineano una capillare rete di funzioni e organismi, a livello centrale, regionale e provinciale, aventi lo scopo di stabilire le linee e gli indirizzi dell'attività ispettiva.

Il modello per garantire che il coordinamento dell'attività ispettiva sia effettivo, è incentrato sulle strutture ministeriali. Dal centro, con la direzione generale dell'attività ispettiva, al territorio, ove operano le direzioni regionali e provinciali (ora territoriali) del lavoro, l'organizzazione pubblica ha il compito di fissare le linee guida dell'azione di vigilanza.

Accanto alle strutture amministrative, la legge ha previsto la costituzione delle commissioni di coordinamento, sia a livello centrale che territoriale, chiamate a elaborare, in via «permanente» «orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza».

Nell'ambito di tali organismi collegiali, un fattore di novità è costituito dalla presenza di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, accanto a quella tradizionale dei sindacati dei lavoratori, chiamati a fornire, indicazioni per orientare l'attività di vigilanza in direzione di quelle realtà produttive nelle quali più radicata è l'elusione delle norme di legge e di contratto.

Tale presenza non deve sorprendere: da anni le grandi organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori sono in prima linea per chiedere il contrasto al lavoro irregolare, fenomeno che altera la competizione sui mercati.

In tale contesto assume un ruolo centrale, il diritto di interpello. L'articolo 9 del Dlgs 124 ha previsto la possibilità per una serie di soggetti di rilievo collettivo, di formulare quesiti di ordine generale alla direzione generale dell'attività ispettiva.

In questi anni, con le risposte ai quesiti rivolti, in particolare, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dall'ordine dei consulenti del lavoro, il ministero ha orientato l'interpretazione delle norme in materia di lavoro verso soluzioni che si fondano per lo più su un criterio di ragionevolezza.

Le risposte agli interpelli hanno saputo rappresentare un fil rouge importantissimo per gli operatori del diritto, dando sia agli organi ispettivi del ministero che a chi è destinatario ultimo delle norme in materia di lavoro spunti applicativi utilissimi, con conseguente abbattimento del contenzioso.

Sarebbe però necessario un salto di qualità. La produzione di atti di indirizzo dell'attività di vigilanza dovrebbe trovare chiusura giuridica tramite il conferimento ad essi di una efficacia qualificata.

Se l'interpello assegna alla risposta del ministero una sorta di efficacia esimente della responsabilità («L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (...) esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili»), pari efficacia potrebbe essere conferita a tali atti di indirizzo, da tenere distinti dalle circolari, la cui funzione ha scopo più informativo e di comunicazione.

Peso: 26%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI
Edizione del: 25/06/14
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Estratto da pag.: 5
Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Foglio: 1/1

Giro di vite. Potere di diffida esteso a polizia, Entrate, Gdf

Anche i carabinieri «sentinelle» contro il nero

Con l'intento di rendere l'indagine sempre più efficace, è stato legittimato l'esercizio di funzioni ispettive, con riguardo all'accertamento del lavoro nero, anche da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, compresa la guardia di finanza e l'agenzia delle Entrate. L'articolo 14 della legge 689/1981 dispone che gli ufficiali, gli agenti di polizia e i carabinieri possano procedere all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e anche per questa ragione l'articolo 33, comma 7 della legge 183/2010 ha esteso agli stessi il potere di diffida, esercitabile con riguardo alle violazioni sanabili in materia di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, sono i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato, ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce questa qualità; ricoprono, inoltre, tale qualifica, gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della GdF, degli agenti di custodia, oltre agli altri appartenenti alle forze di polizia ai quali l'ordinamento riconosce tale qualità.

Anche il sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia o un comando dei Carabinieri o della Guardia di finanza ha poteri di ufficiale di polizia giudiziaria.

A norma dello stesso articolo, sono agenti di polizia giudiziaria il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità, i carabinieri, le Guardie di finanza, gli agenti di custodia, le Guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle Province e dei Comuni, quando sono in servizio.

Il comma 3 dell'articolo 57, afferma che «sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

L'articolo 4, comma 1 lettera c), della legge 183/2010, a seguito dell'accesso, ha quindi attribuito il potere di irrogare la maxi-sanzione per lavoro nero (articolo 3 Dl 12/2002, convertito dalla legge 73/2002) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Infine, presso ogni dipartimento dell'Asl, è istituito il servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, con potere di vigilanza riguardo all'osservanza della normativa di cui al Tu in materia di sicurezza del lavoro.

Peso: 18%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI
Edizione del: 25/06/14
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Estratto da pag.: 9
Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Foglio: 1/1

La procedura. Contro l'ordinanza ingiunzione

Ricorso amministrativo alla direzione regionale

Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile il ricorso amministrativo (gerarchico) alla direzione regionale del Lavoro competente per territorio, che si aggiunge al sistema procedimentale previsto e disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale ricorso completa l'iter del procedimento sanzionatorio amministrativo a seguito dell'accesso ispettivo che, a sua volta, viene individuato in sei fasi:

- ispezione;
- contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo;
- pagamento sanzione in misura ridotta;
- rapporto alla direzione territoriale del Lavoro (Dtl);
- esame scritti difensivi- audizione;
- emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione.

Il ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza ingiunzione è previsto e disciplinato dall'articolo 22 della legge 689/1981, come sostituito dall'articolo 6, del Dlgs 150/2011 ed è proposto davanti al Tribunale civile ordinario del luogo in cui è stato commesso l'illecito, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza.

Con la riforma dei servizi ispettivi, effettuata con il Dlgs 124 del 23 aprile 2004 è stata introdotta la possibilità, come anticipato, di presentare contro l'ordinanza ingiunzione, un ricorso amministrativo davanti alla direzione regionale del Lavoro, fatta salva la possibilità di ricorrere successivamente dinanzi all'Autorità giudiziaria, nelle forme e nei termini di cui al citato articolo 22 della legge 689/1981.

Con riferimento ai rapporti che intercorrono tra il rimedio giurisdizionale di cui alla legge 689/1981 e quello amministrativo introdotto più recentemente dall'articolo 16 del Dlgs 124/2004, occorre precisare che quest'ultimo non è preordinato rispetto l'opposizione davanti al Tribunale, ovvero quale condizione di procedibilità come invece è previsto per la materia previdenziale (articolo 443 Codice di procedura civile). Il ricorso amministrativo, invece, per espressa previsione dell'articolo 16 è posto "in via alternativa" e quindi è facoltativo. Verificandosi tale scelta, il ricorso in opposizione davanti al giudice unico del Tribunale sarà possibile dopo la definizione del ricorso amministrativo in questione. A tal proposito, il comma 3, dell'articolo 16 espressamente stabilisce che «il termine di cui all'articolo 22 della legge n. 689/1981 (per l'opposizione davanti al Tribunale), decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione» che lo stesso articolo 16 fissa in 60 giorni. In tal caso trova applicazione il principio del silenzio-rigetto.

Un nuovo ricorso amministrativo è stato introdotto dall'articolo 17 del Dlgs 124/2004. Esso è presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro che opera presso la corrispondente Direzione regionale del lavoro. Il Comitato è competente per i ricorsi avversi gli accertamenti riguardanti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro da cui scaturiscono le violazioni rilevate ed il conseguente apparato sanzionatorio. Si tratta, per esempio, delle ipotesi di lavoro sommerso o "in nero", ovvero l'accertamento di lavoratori inquadrati quali parasubordinati (Cocopro, associazione in partecipazione, eccetera) che vengono ritenuti, invece, dall'ispettore quali lavoratori subordinati.

RITO ALTERNATIVO

La via gerarchica anticipa quella giurisdizionale davanti al tribunale
Possibile contestare nero, sommerso e inquadramento

Peso: 26%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI
Edizione del: 25/06/14
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Estratto da pag.: 11
Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Foglio: 1/1

I rimedi. Violazione da sanare prima degli accertamenti

Salvo il datore che si ravvede

Il ministero del Lavoro con la circolare 38 del 2010, che detta le linee operative a seguito della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), ha stabilito che la maxi-sanzione, nell'impiego di lavoratori in nero non trova applicazione nel caso in cui il datore di lavoro, antecedentemente al primo accesso ispettivo in azienda ovvero alla convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente ed integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro per il periodo in nero.

È altresì previsto che la maxi-sanzione, essendo riferita esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato, non si applica per i rapporti di lavoro «genuinamente instaurati con lavoratori autonomi o parasubordinati» per i quali non è stata effettuata (e qualora prevista) la comunicazione preventiva al centro per l'impiego.

L la stessa sanzione non si applica allorquando viene accertata una differente qualificazione del rapporto, instaurato nel rispetto degli obblighi di natura documentale quale lavoro autonomo anziché subordinato.

L'Inail, con la circolare 36 del 2011, anche sulla scorta delle istruzioni emanate dalla circolare ministeriale 38/2010, ha fornito ulteriori indicazioni sull'occupazione di lavoratori in nero.

Ha precisato che nel caso di datore di lavoro operante nel settore turistico che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti ai lavoratori da assumere, la possibilità per questi di integrare la comunicazione preventiva di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro e, pertanto.

In assenza di tale presupposto che caratterizza la cosiddetta comunicazione semplificata, il datore di lavoro incorrerà nell'applicazione della maxi-sanzione.

La stessa circolare dell'Inail, nel prendere atto dell'estensione, in capo ai funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali, della competenza del potere di contestazione della maxi-sanzione, precisa che tale competenza è a far data dal 24 novembre 2010.

In ogni caso, per l'applicazione della maxi-sanzione, ai fini Inail, il presupposto è che non sia scaduto il termine per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni riferite al periodo di lavoro irregolare accertato.

Il ministero del Lavoro, a seguito delle ultime modifiche introdotte con il Dl 145/2013, convertito dalla legge 9/2014, è intervenuto con la circolare n. 5 del 2014, la quale disciplina i tre casi in cui si potrà verificare il ricorso all'applicazione della maxi-sanzione "ordinaria" ed "affievolita":

- per le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013, si applicherà la normativa pregressa sia negli importi che nella diffida di cui all'articolo 13 Dlgs 124/2004 (pagamento al minimo);
- per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 e fino al 21 febbraio 2014, potrà applicarsi ancora la diffida di cui all'articolo 13 Dlgs 124/2004, mentre gli importi della maxi-sanzione saranno aumentati del 30% (1.950 euro + 195);
- per le violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 si applicherà l'importo della maxi-sanzione come per il punto precedente, ma non sarà più operante la procedura della diffida.

Fin dalla prima modifica normativa riguardante l'applicazione della maxi-sanzione, il ministero del Lavoro (circolare 29 del 28 settembre 2006) ha fatto ricorso alla teoria di origine penalistica dell'illecito permanente. In merito all'illecito permanente la giurisprudenza (Corte di Cassazione 28 agosto 1997, n. 8162) ha ritenuto che allorché abbia carattere permanente, il momento in cui far decorrere i termini della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della legge 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza.

IL CASO
Non scatta la penalità in caso di diversa qualificazione del rapporto che viene instaurato come autonomo e viene trasformato in subordinato

Il lavoro nero
Cumulo di sanzioni per punire i «vuoti» nel libro unico
Salvo il datore che si ravvede

Peso: 27%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI
Edizione del: 25/06/14
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Estratto da pag.: 11
Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Foglio: 1/2

IL LAVORO NERO

Salvo il datore che si ravvede prima dell'accesso

Roberto Caiazza ▸ pagine 11

Il lavoro nero

STRUMENTI DI CONTRASTO

Cumulo di sanzioni per punire i «vuoti» nel libro unico

PAGINA A CURA DI
Roberto Caiazza

Il legislatore, al fine di contrastare in forma più incisiva il lavoro sommerso, ha introdotto con il Dl 22 febbraio 2002, n. 12 (articolo 3), una nuova e pesante misura per combattere questo fenomeno prevedendo il pagamento di una somma aggiuntiva da applicarsi oltre alle singole sanzioni previste per il lavoro nero.

Trattasi di una somma che non è una sanzione amministrativa per cui ad essa non è applicabile alcuna condizione agevolativa per essa prevista.

Le violazioni

Le più frequenti sanzioni connesse all'occupazione dei lavoratori in nero riguardano:

- l'omessa o tardiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (articolo 9, comma 3 legge 608/1996);
- l'omessa o l'infedele registrazione dei dati del lavoratore sul libro unico del lavoro (articolo 39, commi 1 e 2 della legge 133/2008);
- omessa consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione della dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione nel libro unico (articolo 4 bis, comma 2 del Dlgs 181/2000);
- l'omessa consegna del prospetto paga (articoli 1, 2 e 3 legge 4/1953).

Oltre alle suddette violazioni, in alcuni casi particolari possono riscontrarsi le ulteriori irregolarità:

- nel caso di lavoratori stranieri per aver occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (articolo 22, comma 12 Dlgs 286/1998);
- nel caso di lavoratori minori per aver occupato alle proprie dipendenze minori che non hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria, ovvero non hanno compiuto i 15 anni (articolo 3 della legge 977/1967);
- nel caso di lavori edili per non aver munito il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento (articolo 36 bis Dl 223/2006);
- nel caso di lavori in appalto per non aver munito il personale di apposita tessera di riconoscimento (articolo 27 del Dlgs 81/2008).

Quando scatta

La maxi-sanzione si applica nel caso in cui venga accertato che il datore di lavoro privato, ad eccezione del datore di lavoro domestico e pubblico, impieghi (o abbia impiegato) lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego.

L'ultima modifica alla disciplina della maxi-sanzione è intervenuta con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di conversione del Dl 23 dicembre 2013, n. 145) che prevede l'aumento del 30% del relativo importo delle sanzioni, nonché la non applicabilità, per le violazioni commesse dopo il 22 febbraio 2014 della procedura della diffida di cui all'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

Gli importi

Gli attuali importi della maxi-sanzione, nel caso di omessa comunicazione effettuata dopo il 22 febbraio 2014, sono pertanto, da 1.950 euro a 15.600 euro, cui andrà aggiunta la maggiorazione, per ogni giorno di lavoro effettivo, di 195 euro; nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, trova applicazione la "maxi-sanzione affievolita" il cui importo, va da 1.300 a 10.400 euro, oltre alla maggiorazione, per ogni giorno di lavoro effettivo, di 39 euro. Applicando le riduzioni previste dall'articolo 16 della legge 689/81 (pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione dell'illecito), il datore di lavoro privato, nel caso di occupazione di lavoratori in nero, estinguerà la maxi-sanzione con il pagamento di 3.900 euro, oltre ad 65 per ogni giorni di lavoro, ovvero di 1.300 euro oltre a 13 euro

Peso: 1-1%,11-48%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

per ogni giorno di lavoro effettivo.

Oltre agli importi di cui sopra, e quelli previsti dalle singole violazioni connesse alle quali si è fatto sopra cenno, trovano applicazione anche le sanzioni civili, consistenti nella maggiorazione dei contributi e dei premi assicurativi per un importo del 30%, fino ad un massimo del 60%, da calcolarsi in ragione dell'anno, connesse all'evasione contributiva e riferiti al periodo di occupazione in nero (articolo 116, comma 8, lettera b) legge 23 dicembre 2000, n. 388). Tali sanzioni trovano applicazione solo nei casi in cui siano scaduti i termini per il relativo pagamento riferito al lavoro in nero.

Per i contributi e i premi omessi una maggiorazione dal 30 al 60%

Quanto si paga

Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Maggiorazione giornaliera	Sanzione ai sensi art. 13 Dlgs 124/04	Sanzione ai sensi art. 16 L. 689/81	Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 Dlgs 124/04	Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. 689/81
LA NUOVA MAXI-SANZIONE "ORDINARIA" PER LAVORO NERO TOTALE						
1.950	15.600	195	Non applicabile	3.900	Non applicabile	65
LA NUOVA MAXI-SANZIONE "AFFIEVOLITA" PER LAVORO NERO PARZIALE						
1.300	10.400	39	Non applicabile	2.600	Non applicabile	13

Peso: 1-1%,11-48%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO
SOLE 24 ORE FOCUS NORME E TRIBUTI
Edizione del: 25/06/14
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Estratto da pag.: 13
Sezione: MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Foglio: 1/2

La sospensione dell'attività/2

NORME SULLA SICUREZZA

Il cantiere viene bloccato se la salute è a rischio

PAGINA A CURA DI
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

L'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 dispone che, per far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, gli addetti alla vigilanza del ministero del Lavoro nonché delle Asl, possono adottare dei provvedimenti di sospensione dell'attiva imprenditoriale svolta dal datore di lavoro. La possibilità di intervenire così pesantemente, al punto da mettere in stand by l'operatività dell'azienda o parte di essa, è limitata a casi specifici. Uno di questi è l'impiego di lavoro nero, un altro è costituito dalla rilevazione di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'adozione del provvedimento

Il provvedimento sospensivo può essere adottato - dopo aver constatato la violazione in materia di sicurezza - sia da parte del servizio ispettivo delle Asl, sia ad opera dei soggetti a cui è affidata la vigilanza in materia di lavoro. Questi ultimi, tuttavia, agiscono con un raggio di azione limitato. Essi, infatti, possono - nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro - operare limitatamente ai settori in cui hanno competenza sull'accertamento.

Gli ambiti di operatività

In forza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 13 del Dlgs 81/2008, tali ambiti di operatività sono quelli riferiti alle:

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate da appositi provvedimenti.

Il personale delle Asl

Per quanto riguarda il personale ispettivo delle Asl, rileviamo che per tali soggetti è possibile adottare il provvedimento di sospensione solo per violazioni prevenzionistiche, ma senza alcuna limitazione per quel che concerne l'ambito di attività o il settore merceologico del datore di lavoro. In tema di effetti del provvedimento di sospensione va tenuto presente che gli stessi vanno valutati sia riguardo al profilo spaziale, sia temporale.

Secondo quanto affermato dal ministero del Lavoro (circolare 33/2009), il provvedimento sospensivo esplica i suoi effetti andando a incidere su quella parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Ne deriva, dunque, che potrà essere raggiunta da sospensione la singola unità produttiva in cui sono state riscontrate le violazioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

Sospeso il singolo cantiere

In particolare, va ribadito che nel caso di attività edile il collegamento deve essere eseguito al singolo cantiere. Volendo scendere ancora più nel dettaglio e interpretando estensivamente la disposizione, sembra potersi scorgere la possibilità di circoscrivere gli effetti sospensivi solo a un'unità lavorativa, non considerata tecnicamente come una unità produttiva ma avente una certa autonomia di tipo economico.

Dal punto di vista temporale va rilevato che per le violazioni sulla sicurezza, l'efficacia del provvedimento è immediata e non trova spazio l'articolazione prevista nei casi di sospensione collegati alle ipotesi di lavoro irregolare. La sospensione può essere revocata da parte dell'organo di vigilanza che l'ha adottata sempre che sia accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per ottenere la revoca è, inoltre, previsto il pagamento di una somma aggiuntiva a favore della Asl che il recente Dl 145/2013 (legge 9/2014) ha elevato a 3.250 euro.

In caso di strutture produttive collegate l'interruzione può riguardare anche un solo sito

Peso: 51%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Le violazioni gravi

01 | VIOLAZIONI GENERALI
Queste le violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
- mancata formazione ed addestramento
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- mancata elaborazione Piano operativo di sicurezza (Pos)

02 | CADUTA DALL'ALTO
Queste le violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto:
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- mancanza di protezioni verso il vuoto

03 | SEPPELLIMENTO
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

04 | ELETTROCUZIONE
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

05 | AMIANTO
Violazioni che espongono al rischio d'amianto:
- mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Blocco dell'impresa con addetti irregolari e salute a rischio

Cannioto e Maccarone ▸ pagine 12 e 13

La sospensione dell'attività/1

IL SOMMERSO

Si chiudono i cancelli all'impresa con il 20% di lavoratori irregolari

PAGINA A CURA DI
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Contrastare le varie forme di lavoro irregolare e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui sono svolgono le loro attività, rappresentano due obiettivi strategici perseguiti dai governi di tutti i paesi moderni.

Nel nostro ordinamento, notevole è stato lo sforzo legislativo che, soprattutto negli ultimi anni, ha portato all'adozione di un pacchetto di norme finalizzato a garantire in modo rigoroso il rispetto della legislazione sociale e di prevenzione.

In questo contesto, assume certamente un ruolo di spicco l'impianto che, in presenza di talune situazioni di significativa gravità, prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Chi adotta il provvedimento

Sono gli organi di vigilanza del ministero del Lavoro, nonché il personale delle Asl, a poter adottare il provvedimento di interdizione quando, in relazione alle reciproche competenze, riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore ad una certa soglia, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Focalizzando l'attenzione sui casi di sospensione dell'attività di impresa a seguito di ricorso al cosiddetto lavoro nero, va ricordato che la possibilità di avvalersi di questo provvedimento, inizialmente ammessa nel solo ambito dei cantieri edili (Dl 223/06), è stata successivamente estesa a qualsiasi attività d'impresa (legge 123/07). Più di recente, a rivisitare l'impianto normativo che regola l'interdizione è stato il Dlgs 81/08 (l'articolo 14 è stato poi modificato dal Dlgs 106/09).

Percentuale «in nero» decisiva

La norma rimarca il carattere discrezionale del provvedimento di blocco dell'attività: si è in presenza della casistica delineata dal legislatore per il lavoro illegale dove - durante un accesso ispettivo - gli organi di vigilanza del ministero del Lavoro accertino che, nel luogo in cui viene svolta l'attività, è impiegato personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in una percentuale pari o superiore al 20% rispetto al totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Deve considerarsi "in nero" il lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego ovvero ad altri Enti, in relazione alla specifica tipologia contrattuale. Va osservato che, per l'adozione del provvedimento di interdizione dell'attività di impresa, non è essenziale il requisito della subordinazione; l'impianto normativo si rivolge, infatti, alla complessità dei lavoratori, a prescindere dal tipo di impiego nel contesto dell'impresa.

Come si calcola

In merito alla determinazione della percentuale (20%) dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria - il cui raggiungimento può far scattare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - il ministero del Lavoro ha chiarito la stessa debba essere «calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo».

Ne consegue che il conteggio andrà effettuato su tutti i lavoratori (regolari e irregolari) presenti al momento dell'ispezione, non considerando gli assenti a vario titolo (malattia, maternità, ferie).

Prendiamo ad esempio la seguente situazione: impresa con una forza complessiva di 28 lavoratori; 3 di questi sono sconosciuti (in nero); 8 lavoratori risultano assenti a titolo di ferie, malattia e maternità. Il calcolo dovrà così eseguirsi: 3:20x100=15%.

In questo caso la quota di lavoratori irregolari non consente l'interdizione dell'attività. Si ricorda da ultimo che il provvedimento di sospensione non potrà essere adottato quando il lavoratore irregolare sia l'unico occupato nell'impresa.

Il calcolo va fatto sugli addetti presenti in azienda al momento dell'accesso

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ATTENTI A...

La platea dei soggetti
Rispetto al blocco dell'attività d'impresa per lavoro irregolare, la platea dei soggetti cui possono rivolgersi gli organi di vigilanza per adottare l'interdizione, non è circoscritta ai subordinati, ma si estende a tutte le persone, familiari dell'imprenditore compresi, che, a prescindere dal contratto, svolgono un'attività lavorativa nell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere o un'arte. Rientrano anche i titolari di cariche societarie e chi beneficia di tirocini formativi e borse lavoro

La sospensione dell'attività
Si chiudono i cancelli all'impresa con il 20% di lavoratori irregolari
AL LAVORO DOPO IL JOBS ACT!
CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Peso: 1-1%,12-42%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
0660-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Sezione: EDITORIALI E APPROFONDIMENTI Tiratura: 256.289 Diffusione: 299.783 Lettori: 907.000

Edizione del: 25/06/14
Estratto da pag.: 19
Foglio: 1/2

La flessibilità serve se produce crescita

di **Giacomo Vaciago** ▸ pagina 20

EUROPA / 1

La «stabilità flessibile» non basta

Serve un progetto ambizioso che ridefinisca mission e governance

di **Giacomo Vaciago**

Il voto europeo del 25 maggio non ha registrato soltanto il successo degli euroscettici, ma anche il successo (non solo in Italia) di chi vuole un'Europa migliore: l'Europa che ci era stata promessa. Ed è per questo che la «stabilità flessibile» (un bellissimo ossimoro) di cui oggi si parla, non basta. Gli euroscettici hanno dalla loro l'esperienza degli ultimi quindici anni, da quando i Paesi dell'Eurozona crescono meno di prima, e meno degli altri Paesi che hanno conservato la loro moneta. Una risposta a questa sfida deve quindi essere di grande ambizione, anche se poi sarà realizzata solo gradualmente. E noi abbiamo il dovere (non solo la fortuna) di poterlo fare , nel semestre che dal primo luglio prossimo vedrà il nostro Governo (attenzione: non solo il Presidente Renzi) al governo dell'Unione. Assieme - e certo non contro - a tutti gli altri organi della barocca Europa che abbiamo creato, e cioè: il Presidente dell'Europarlamento; il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione. Un progetto ambizioso richiede almeno due cose: una redifinizione della "mission"; un significativo progresso nella "governance" (il lettore mi scuserà se per una volta uso il linguaggio, sempre di moda, dei consulenti aziendali). Esaminiamo questi due aspetti alla luce dell'esperienza deludente degli ultimi quindici anni.

1) A che serve l'Europa.

L'Europa che ci era stata promessa non era solo quella della pace al posto delle guerre; ma era soprattutto quella del crescente e comune progresso economico e sociale. Purtroppo, con l'Unione monetaria, ha prevalso una visione molto riduttiva: poiché la moneta è buona e utile solo se il suo valore è stabile, quello che era uno strumento (la stabilità monetaria) è finito col diventare un obiettivo, anzi il principale obiettivo. Di qui l'ossessione della stabilità, del Patto di stabilità, e di sempre più complicate regole perché tutte le possibili stabilità fossero conseguite. La crescita - che quasi per definizione è innovazione e cambiamento - veniva relegata in bei documenti (Lisbona 2000, Europa 2020) che non avevano alcun rilievo concreto, ma usavamo per belle tesi di laurea all'Università. Mai l'Europa ha osato fissare un obiettivo comune per la crescita, di cui qualcuno avesse responsabilità. Tutti i numeri di cui siamo pieni (dal 2 della BCE al 3 e al 60 del Patto) sono numeri che hanno come fine solo la stabilità, da garantire con il rispetto delle opportune "regole". Apprendere che in futuro le regole saranno applicate con flessibilità, consola solo chi temeva il peggio, certo non basta a chi voleva il meglio.

2) Obiettivi e strumenti

Se l'obiettivo è quello di una stabile crescita - non solo per rendere sostenibile la montagna di debito accumulato, ma anche per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni - sarà bene individuare le politiche a ciò necessarie.

E qui torniamo al progetto dei padri fondatori, come tante volte - anche di recente - ricordato da Jacques Delors:

Peso: 1-1%,19-17%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

la crescita te la dà un buon mercato (che seleziona il meglio), assieme alla necessaria solidarietà (che rafforza l'Unione) ed alla cooperazione dei Governi (che serve a produrre ciò che è comune). Non a caso, l'Unione che ci comprende è sia economica sia monetaria e non a caso Delors sempre sottolinea che le due cose sono essenziali: non c'è una senza l'altra. Se la parte diciamo così monetaria abbiamo deciso di farla gestire ad una Autorità monetaria indipendente dai Governi, era anche perché i Governi avevano già molto da fare di loro, nel gestire al meglio la parte economica, cioè: mercato interno, welfare appropriato, politiche industriali, e così via.

Questo approccio di "governo" (con quali strumenti si ottengono gli obiettivi) è ancora tutto da costruire, avendo per quindici anni fatto finta che la stabilità essendo l'unico bene comune, la crescita potesse essere "meritata" dai singoli Governi, se proprio la volevano. E che alla stabilità bastando il rispetto delle regole, si potesse fare a meno di politiche.

Riuscire a ripartire col piede giusto non è una sfida da poco: non c'è solo un pezzo di Italia che è da ricostruire, anche le fondazioni dell'Europa che vorremmo avere, richiedono un intervento strutturale significativo. Poi magari lo realizziamo con l'opportuna gradualità e la necessaria flessibilità (non solo per graziosa concessione di qualcuno, ma perché il buon senso lo suggerisce...). Ma ciò che conta è fissare un ambizioso obiettivo all'inizio del percorso.

Peso: 1-1%,19-17%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

I traguardi del premier

TOGLIERE L'OMBRA DELLA PRECARIETÀ

di MASSIMO FRANCO

E vocare una «lunga marcia» di mille giorni è suggestivo. Per Matteo Renzi, significa cercare di togliere qualunque ombra di precarietà al governo e alla legislatura; e accreditarsi come un presidente del Consiglio che simboleggia un cambio di stagione e di fase. Il premier vuole candidarsi a capofila dei riformisti europei nel semestre di presidenza italiana che comincia tra nemmeno una settimana.

CONTINUA A PAGINA 32

STAGIONI

La marcia dei «mille giorni» di Renzi tra ottimismo e insidie da evitare

Il suo discorso pronunciato ieri alla Camera è figlio legittimo delle elezioni vittoriose del 25 maggio. Ma consegna una nuova idea di velocità, ricalibrata da tre mesi a tre anni in nome di orizzonti più duraturi; e forse di ostacoli più coriacei del previsto.

Per questo, l'arco di tempo entro il quale va analizzata e valutata la scommessa renziana sono in realtà i centottanta giorni in cui l'Italia sarà chiamata a guidare l'Unione Europea. Il suo vero orizzonte temporale sarà questo, per ottenere l'ammorbidimento del patto di Stabilità del quale Roma e altre capitali hanno un disperato bisogno per allentare le tensioni sociali interne. Renzi sembra sicuro che si sia aperta «un'autostrada» verso la crescita economica. Si tratterebbe di percorrerla con grande determinazione, interpretando con più indulgenza i comandamenti dell'austerità e del rigore dei conti, additati come la causa principale della crisi e della disoccupazione.

Forte dei consensi del Pd alle Europee, Renzi punta a ottenere concessioni, giurando che rispetterà le regole e insieme aggiungendo: «Ma c'è modo e modo di farlo». Il problema dell'Italia e dell'intero «partito della crescita» è che la Germania manda segnali solo apparentemente contraddittori: l'apertura in via di principio alla possibilità di lasciare margini di flessibilità per gli investimenti è bilanciata dall'arcigna difesa del percorso seguito finora. D'altronde il premier italiano non ha molte alternative. Deve sperare che la presa tedesca e, più in generale, nordeuropea si attenui.

Altrimenti, in autunno il governo potrebbe trovarsi di fronte al bivio obbligato di una manovra correttiva; ed essere costretto a spiegare che, al di là di un minore pessimismo, l'economia rischia di riservare altre brutte sorprese. Renzi, ieri, in qualche modo l'ha ammesso. Ha detto che l'Italia è «uscita dalla depressione psicologica, ma non ancora dalla crisi». E le difficoltà incontrate da riforme come quella della legge elettorale o della pubblica amministrazione, sulla quale lo stesso Quirinale ha espresso qualche dubbio, sono rumori di fondo attutiti ma ben percettibili: sebbene l'abilità di Renzi e la popolarità di cui gode rimangano uno scudo contro le critiche.

Ma lo scambio riforme-flessibilità, sul quale Palazzo Chigi punta per far valere le sue richieste in Europa, può funzionare soltanto se la sfida in positivo che ieri ha lanciato al Parlamento italiano sarà asse-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

condata. Per il momento, le opposizioni possono solo punzecchiarlo: non riescono a scalfire l'attesa che il suo governo ha creato, e che continua. Se però l'Italia uscisse dalla partita delle nomine europee, non tanto senza avere ottenuto incarichi di rilievo, ma senza quella svolta radicale della politica economica invocata e attesa da Renzi, la situazione potrebbe peggiorare. Basti pensare all'effetto negativo che avrebbe l'indifferenza delle istituzioni europee di fronte all'immigrazione africana attraverso il Mar Mediterraneo.

L'immagine della marcia dei mille giorni è stata pensata per migliorare la nostra capacità di decisione interna, e la nostra proiezione internazionale. Il punto interrogativo è se i prossimi mesi confermeranno e sosterranno la spinta impressa da Renzi a un Paese finora quasi immobile; oppure se prepareranno semplicemente un'altra campagna elettorale, stavolta per un voto politico anticipato. L'assenza di una nuova legge che sostituisca il *Porcellum* dovrebbe scoraggiare questa prospettiva, e indurre tutti a proseguire sulla strada delle riforme. Le resistenze e le contraddizioni, come anche i pasticci, sono in agguato, e non vanno sottovalutati. E le ostilità che incontra la riforma del Senato restano vistose. I cambi di fase sono sempre convulsi. E sul loro esito, è bene mantenere la cautela.

Peso: 1-3%,32-22%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring